

ORDINANZA N. DEL

Disciplina della circolazione nelle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione di Val da Rio

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n° 224 del 28 Maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (in seguito anche AdSP MAS o AdSP);

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 84/'94 e s.m.i. recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ed in particolare quella di provvedere al "*coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni*", ... "*al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali*" nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo che ricadono nella circoscrizione territoriale di competenza;

VISTO l'art. 6 comma 1 della Legge 84/'94 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 196/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO l'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. che prevede la competenza del Comandante del Porto in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;

VISTA l'Ordinanza n° 71 del 14/12/2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale concernente la definizione delle Aree Portuali non aperte all'uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione di Val da Rio

VISTI gli artt. 1161 e 1174 del "Codice della Navigazione";

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. relativamente alla definizione e classificazione delle strade;

PREMESSO che il controllo degli accessi e relativo rilascio dei singoli titoli di ammissione per persone e "veicoli" nell'ambito portuale, è regolamentato dall'Autorità di Sistema Portuale con propria ordinanza;

PREMESSO che la destinazione ad uso operativo delle aree portuali individuate nella planimetria allegata, è stata definita dall’Autorità di Sistema Portuale con propria ordinanza inerente le “Aree portuali operative non aperte all’uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezioni di Val da Rio”;

RITENUTO necessario procedere alla regolamentazione della circolazione e sosta dei “veicoli” nelle aree portuali operative comuni non aperte all’uso pubblico di cui all’ordinanza sopra richiamata;

VISTO il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota di prot. AdSP MAS n° 15534 del 22/10/2021 e recepitene le indicazioni.

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Nella presente ordinanza sono descritti, tra gli altri, i varchi, le strade e le aree di sosta delle c.d. aree comuni del Porto di Chioggia – Sezione di Val da Rio così come riportate nella planimetria allegata che è parte integrante della presente ordinanza e ha comunque valore indicativo.

Per la segnaletica verticale è da considerare valida quella presente in loco le cui caratteristiche hanno come riferimento quelle previste dal “Nuovo Codice della Strada”.

Per quanto riguarda le regole della circolazione si intendono valide quelle indicate dal “Nuovo Codice della Strada” salvo diverse disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Non rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza le aree date in concessione ai terminal, appositamente identificate da segnaletica verticale definita da ogni singolo terminal.

Le aree oggetto della presente ordinanza sono destinate ad un fluido convogliamento del traffico veicolare da e per i terminal portuali insediati e la fermata e la sosta sono consentite esclusivamente nelle aree ad esse dedicate con le modalità in seguito prescritte.

ARTICOLO 1 – Obiettivi dell’ordinanza

Gli obiettivi della presente ordinanza sono:

1. regolamentare la circolazione stradale nelle aree portuali operative comuni non aperte ad uso pubblico nella sezione portuale in oggetto;
2. richiamare ed eventualmente integrare i principi che regolamentano la sicurezza della circolazione stradale già contenuti in maniera più estesa in altre ordinanze emanate dall’Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 2 – Definizioni

Si intendono in generale per veicoli quelli classificati nell'art. 47 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada".

In particolare, ai fini della presente ordinanza si intende:

- a) per "veicoli":
 - velocipedi così come definiti nell'art. 50 D.Lgs. 285 del 30/04/1992,
 - moto veicoli così come definiti nell'art. 53 D.Lgs. 285 del 30/04/1992,
 - auto veicoli così come definiti nell'art. 54 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- b) per "mezzi pesanti":
 - autocarri,
 - trattori stradali,
 - auto veicoli per trasporti specifici,
 - auto veicoli per uso speciale,
 - autotreni,
 - autoarticolati,
 - autosnodati,
 - mezzi d'opera,così come definiti nell'art. 54 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- c) per "rimorchi" quelli definiti nell'art. 56 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- d) per "macchine operatrici" quelle definite nell'art. 58 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- e) per "veicoli eccezionali" quelli che superano la sagoma limite e/o i limiti di massa, così come definiti dagli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992.

ARTICOLO 3 – Sicurezza della circolazione e gestione dei sinistri

3.1 Sicurezza della circolazione

La circolazione dei veicoli in generale (così come classificati nell'art. 47 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada") in porto, per la particolarità dell'ambiente in cui si svolge, richiede ai conducenti particolare attenzione e una velocità adeguata alla visibilità ed agli spazi di frenata del mezzo in funzione delle condizioni generali del traffico, della viabilità, del manto stradale nonché degli spazi di frenata del mezzo in funzione delle condizioni del carico, affinché siano evitati ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Le indicazioni dei passaggi a livello, dei dossi, dei passaggi pedonali e quant'altro, contenuti nella presente ordinanza, sottolineano l'obbligo imposto a tutti i conducenti di moderare la velocità e di prestare particolare attenzione ai rischi di interferenza che si possono ingenerare.

La sede dei binari va mantenuta libera e va rispettata la fascia di sicurezza lungo gli stessi. I convogli ferroviari in manovra hanno la precedenza su ogni tipologia di "veicolo" o "mezzo pesante".

È vietata la sosta nelle aree a ciò non espressamente dedicate.

Per la circolazione sulle aree operative date in concessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., nonché nelle altre aree non date in concessione, le macchine operatrici, i carrelli, i trattori e/o i rimorchi, non autorizzati a circolare su strade pubbliche, possono transitare a condizione che siano provvisti di assicurazione contro i danni provocati verso terzi e ne sia stata effettuata la manutenzione in conformità ai relativi manuali d'uso e comunque in modo da garantirne il buon funzionamento ed un utilizzo in piena sicurezza.

Per la circolazione sulle aree asservite alle attività portuali nella sezione portuale oggetto della presente ordinanza, la velocità massima consentita per:

- a) i "veicoli" è di 30 km/h;
- b) i "mezzi pesanti" è di 30 km/h;
- c) le "macchine operatrici" è di 15 km/h;

quest'ultime oltre ad ottemperare a quanto previsto ai paragrafi precedenti, devono rispettare anche i seguenti criteri e procedure di sicurezza:

1. identificazione della ragione sociale e del numero aziendale così come da Ordinanza AdSP in tema di "Identificazione dei mezzi operativi nei porti di Venezia e Chioggia";
2. i conducenti dovranno essere in possesso di patente per la conduzione degli equivalenti mezzi circolanti su strada;
3. impegnare il percorso più breve;
4. qualora le condizioni atmosferiche od il particolare tracciato del trasferimento lo consiglino, un moviere, alla guida di veicolo dotato di dispositivi di segnalazione visiva, oppure provvisto di bandiere per la segnalazione, dovrà precedere i mezzi operativi in movimento;
5. essere dotate di dispositivi di segnalazione luminosa/acustica che si attivano durante la movimentazione.

3.2 Gestione dei sinistri

Per i sinistri come, a mero titolo di esempio, incidenti stradali, danneggiamenti, spanti, ecc., il conducente del veicolo si fa carico di chiamare tempestivamente i soccorsi ed il numero unico di reperibilità dell'AdSP (041 5334545). Il personale reperibile dell'AdSP attiverà la ditta affidataria del servizio di pronto intervento ecologico per il contenimento di eventuali spanti e la bonifica delle aree; fermo restando che i costi di tali interventi sono a carico del danneggiante e/o della sua compagnia assicurativa. Si confermano le procedure previste dal Codice della Strada e dal Codice delle Assicurazioni private.

Rimane sempre a carico del danneggiante la messa in pristino dei beni demaniali danneggiati.

ARTICOLO 4 – Varco portuale di Val da Rio – collegamenti

4.1 Varco Val da Rio

L'accesso in Porto avviene attraverso un unico varco, denominato Varco Val da Rio, che è composto da due corsie dotate di barriere e sistemi di lettura dei permessi di

accesso personale (badge) o di titoli di accesso temporaneo personale in corso di validità.

Gli utenti (autista e passeggeri) che devono fermarsi prima del varco, in quanto necessitano del rilascio di un titolo di accesso temporaneo personale alle aree comuni, devono sostare sulle piazzole di sosta del parcheggio prospiciente al varco stesso.

L'uscita dal Varco Val da Rio è composto da due corsie dotate di barriere per "veicoli" e per "mezzi pesanti".

4.2 Tratto tra il varco doganale e la rotatoria. Corsia per "veicoli" e "mezzi pesanti" in direzione del Porto

La corsia in ingresso è a senso unico di marcia e vi è vietata la sosta.

È vietato uscire dal percorso di tale corsia sino all'immissione in rotatoria se non per la sosta dei soli veicoli sulle piazzole dedicate poste sul lato destro della corsia.

4.3 Tratto rotatoria –varco doganale. Corsie per "veicoli" e "mezzi pesanti" in direzione uscita dal Porto

La corsia in uscita è a senso unico di marcia e vi è vietata la sosta.

È vietato uscire dal percorso di tale corsia sino al varco di uscita.

In prossimità del varco sulla destra si trova la corsia di immissione camion provenienti dall'area di sosta ad essi dedicata.

Di seguito sulla destra si trovano delle piazzole dedicate alla sosta di soli veicoli.

Prima delle garitte sulla sinistra si trova una corsia per consentire l'inversione a "U" che consente ai soli veicoli di reimmettersi nelle corsie di collegamento tra il varco doganale e la rotatoria.

ARTICOLO 5 - Rotatoria

La rotatoria è di tipo "europeo" ed è costituita da una corsia.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 6 – Carreggiate che dalla rotatoria si collegano ai terminal e alle altre aree comuni

Dalla rotatoria si diramano due intersezioni a raso. Le carreggiate di ogni intersezione convogliano il traffico veicolare in entrata ed uscita dai terminal e dalle altre aree comuni.

La carreggiata che collega la rotatoria al varco Val da Rio è trattata in un punto precedente.

6.1 Carreggiata che collega la rotatoria al terminal K-Logistica

Questa strada è composta da una carreggiata con una corsia in ingresso, che dalla rotatoria conduce al varco del terminal K-Logistica, e una corsia in uscita che si immette in rotatoria.

Le corsie sono interessate da un passaggio a livello a raso con quattro attraversamenti ferroviari.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

6.2 Carreggiata che collega la rotatoria ai terminal So.Ri.Ma. e Impreort

Questa strada è composta da una carreggiata con una corsia in ingresso, che dalla rotatoria conduce all'accesso all'area comune in concessione ai due terminal So.Ri.Ma. e Impreort, e una corsia in uscita che si immette in rotatoria o all'area di sosta breve per "mezzi pesanti".

Le corsie sono interessate da un passaggio a livello a raso.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 7 – Aree connesse al fabbricato 954

7.1 Strada di collegamento e a servizio del fabbricato 954

La strada è composta da una carreggiata con due corsie di circolazione, una per senso di marcia e si dirama dalla corsia che collega le aree dei terminal So.Ri.Ma. e Impreort alla corsia di uscita del varco doganale.

Essa si sviluppa attorno al fabbricato demaniale 954 ed è dedicata ai soli "veicoli"; lungo tale strada è perciò vietato l'accesso alle altre categorie di veicoli/mezzi definite nella presente ordinanza.

Sono vietate altresì la sosta e la fermata; in particolare sono vietati l'abbandono o la sosta, anche solo momentanea, di "rimorchi" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

7.2 Strada di collegamento dal fabbricato 954 alla rotatoria e al varco doganale

Il traffico veicolare proveniente dal fabbricato, può immettersi nella viabilità principale attraverso due percorsi; inserendosi nella direttrice che collega il terminal So.Ri.Ma. e Impreort alla rotatoria presente nelle aree comuni oppure attraverso una corsia che dal Fabbricato 954 si collega direttamente alla corsia di uscita del varco doganale. Entrambe le strade non hanno diritto di precedenza.

7.3 Aree prospicienti al fabbricato 954

Le aree sono funzionali all'accesso al fabbricato e al parcheggio dei soli "veicoli"; a tali aree è perciò vietato l'accesso alle altre categorie di veicoli/mezzi definite nella presente ordinanza.

Sono altresì vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 8 – Aree di parcheggio

8.1 Area di parcheggio dopo il varco di accesso in ingresso all'area portuale per veicoli

Dopo l'ingresso dal varco doganale, lungo la corsia che porta alla rotatoria, sulla destra vi è un'area dedicata al parcheggio dei soli "veicoli".

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "mezzi pesanti", "rimorchi" o "macchine operatrici" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

8.2 Area di parcheggio dopo il varco di accesso all'area portuale per mezzi pesanti

Subito dopo l'immissione in rotatoria, sulla destra sono presenti stalli per la sosta massima di 30 minuti, regolamentata con disco orario, per "mezzi pesanti" o solo motrici.

Sono vietati l'abbandono o la sosta, anche solo momentanea, di "rimorchi" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

8.3 Area di parcheggio lungo la corsia che collega la rotatoria al varco di accesso ai terminal So.Ri.Ma. e Impreort per mezzi pesanti

Lungo la corsia in direzione dei Terminal sono presenti stalli per la sosta massima di 30 minuti, regolamentata con disco orario, di "mezzi pesanti" o solo motrice.

Sono vietati l'abbandono o la sosta, anche solo momentanea, di "rimorchi" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

8.4 Aree di parcheggio ai lati del fabbricato 954 per veicoli

Sono aree dedicate al parcheggio dei soli "veicoli".

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "mezzi pesanti", "rimorchi" o "macchine operatrici" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

8.5 Area di parcheggio posta tra il Fabbricato 954 e la corsia di uscita dall'area portuale per mezzi pesanti

Sono presenti stalli per la sosta massima di 30 minuti, regolamentata con disco orario, per "mezzi pesanti" o solo motrici.

Sono vietati l'abbandono o la sosta, anche solo momentanea, di "rimorchi" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

8.6 Area di parcheggio posta prima del varco di uscita dall'area portuale per veicoli

È un'area dedicata al parcheggio dei soli "veicoli".

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "mezzi pesanti", "rimorchi" o "macchine operatrici" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 9 – Percorsi ed attraversamenti pedonali

Lungo il perimetro delle aree comuni ed in collegamento a queste, sono stati predisposti percorsi ed attraversamenti pedonali utilizzabili da pedoni e tutti coloro i quali meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

Durante la percorrenza dei sopraindicati percorsi ed attraversamenti, i pedoni dovranno indossare indumenti ad alta visibilità.

Sui percorsi ed attraversamenti pedonali sono vietate la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo/mezzo.

ARTICOLO 10 – Sistema di controllo accessi

L’Autorità di Sistema Portuale ha dotato le aree oggetto della presente ordinanza di un sistema di controllo accessi costituito da barriere e un sistema informatico di identificazione delle persone attraverso l’utilizzo dei permessi di accesso personali (badge) o di titoli di accesso temporaneo personale in corso di validità.

È fatto obbligo a tutti i conducenti di:

1. premunirsi di validi permessi di accesso personale (badge) o di titoli di accesso temporaneo personale per sé e per ogni passeggero;
2. scandire, sui dispositivi di lettura, i permessi di accesso personale (badge) o i titoli di accesso temporaneo personale del conducente e di ogni passeggero;
3. esibire, su richiesta del personale di servizio ai varchi, i documenti di identità del conducente e di ogni passeggero;
4. esibire, su richiesta del personale di servizio ai varchi, i documenti che accompagnano la merce e ne indicano la destinazione;
5. rispettare, una volta impegnata la corsia, le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale, i segnali semaforici ed i relativi movimenti delle sbarre, attendendo la loro completa apertura e chiusura;
6. mantenere la continuità della coda senza lasciare spazi tra il proprio veicolo e quello che lo precede;
7. favorire l’uscita e l’entrata dalla rotatoria ed i cambi di corsia di altri “mezzi pesanti” lasciando spazi utili alla loro manovra.

ARTICOLO 11 – “Veicoli eccezionali”, “macchine operatrici” e mezzi d’opera

11.1 “Veicoli eccezionali”

Per i “veicoli eccezionali” provenienti dalla o destinati alla viabilità ordinaria, che siano in possesso delle prescritte autorizzazioni, è consentita la prosecuzione del viaggio all'interno del Porto purché:

1. vengano rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni riportate nell’autorizzazione per l'intero viaggio anche all’interno delle aree portuali;
2. la velocità dei/del mezzi/o o del convoglio venga notevolmente ridotta ed adeguata alle sue caratteristiche, con particolare riferimento al campo visivo

del conducente, all'ingombro / sagoma, agli spazi di frenata ed alla maggior pericolosità della circolazione in ambito portuale;

3. di detto transito venga informata l'Autorità di Sistema Portuale con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi tramite l'apposito modulo allegato alla presente ordinanza.

11.1.1 "Veicoli eccezionali" eccedenti la sagoma limite

Il transito dei veicoli fuori sagoma limite, in prosecuzione rispetto alla viabilità ordinaria è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale per le verifiche da parte della Direzione Tecnica.

La luce netta tra l'estradosso inferiore delle strutture presenti ed il piano di campagna è pari a 4,60 m in altezza e 5,70 m in larghezza. Preliminarmente ad ogni transito di un "veicolo eccezionale", il vettore dovrà verificare la sua sagoma in relazione alle luci nette sopra indicate. Qualora lo scostamento tra le luci nette e le misure effettive del "veicolo eccezionale" sia inferiore a 40 cm, il vettore dovrà chiedere apposita autorizzazione alla Direzione Tecnica dell'AdSP.

Nel caso la sagoma limite non consenta il transito attraverso il varco di Val da Rio, su istanza di parte può essere autorizzata l'apertura del cancello ferroviario scorrevole posto lungo la recinzione doganale sulla destra del fabbricato 951 ed il transito sul fascio di binari. Il transito del "veicolo eccezionale" sopra il fascio di binari ferroviari e nelle aree portuali interne alla recinzione doganale dovrà essere preventivamente valutato dalla Direzione Tecnica dell'AdSP richiedendo apposito parere.

Inoltre, caso per caso e a cura del richiedente, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e data comunicazione dell'attività da svolgere all'AdSP ed alla Capitaneria di Porto.

Le comunicazioni vanno presentate almeno cinque giorni lavorativi prima del previsto transito e devono contenere:

1. l'autorizzazione della Città Metropolitana alla circolazione dei veicoli eccezionali sulla rete stradale di competenza;
2. uno schema planimetrico o foto-planimetrico del percorso previsto all'interno delle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico;
3. l'autorizzazione all'apertura del cancello ferroviario scorrevole sulla recinzione doganale da parte dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli.

L'autorizzazione resta per altro assoggettata agli oneri, condizioni e prescrizioni sotto elencati che sono a carico del richiedente. L'accettazione dei sopra citati oneri, condizioni e prescrizioni, deve avvenire contestualmente alla comunicazione di cui sopra, da trasmettersi all'AdSP, via pec mediante l'allegato facsimile di accettazione e manleva.

Condizioni e prescrizioni a carico del richiedente:

1. l'apertura e, completate le operazioni, la chiusura ed eventuale ripristino del cancello ferroviario scorrevole;
2. assicurare durante l'apertura del suddetto cancello il presidio e la gestione degli accessi, avvalendosi di Guardie particolari giurate appartenenti agli



Istituti di vigilanza che operano ai varchi portuali di Chioggia per conto dell'AdSP, in quanto già formate all'applicazione delle procedure di controllo degli accessi e relativo rilascio dei singoli titoli di ammissione per persone e "veicoli" nell'ambito portuale, così come regolamentato dall'AdSP con propria ordinanza; i costi supplementari saranno a carico del richiedente cui verranno direttamente fatturati dagli Istituti di vigilanza;

3. la trasmissione all'AdSP dei dati relativi ai transiti autorizzati attraverso i sistemi informatici in uso alla stessa Autorità;
4. non potrà essere occupato il sedime viario di cui alla presente autorizzazione per un tempo ulteriore rispetto a quello utile al solo transito, nemmeno in caso di sospensione / annullamento delle operazioni;
5. far pervenire all'AdSP entro un giorno lavorativo prima dello svolgimento del transito:
 - i contatti del referente coordinatore della sicurezza del percorso,
 - l'istituto di vigilanza di appartenenza, il nominativo ed i contatti telefonici della Guardia particolare giurata che presidierà il cancello ferroviario scorrevole,
 all'indirizzo email adspmas.sicurezza@port.venice.it;
6. responsabilità degli eventuali danni che dovessero accadere a persone e/o cose durante l'attraversamento da parte delle succitate zone demaniali portuali e più in generale dallo svolgimento delle operazioni stesse;
7. in caso di mancato adempimento di quanto prescritto entro i termini indicati, la comunicazione verrà archiviata ed ogni innovazione sarà considerata abusiva.

11.2 "Macchine operatrici" o mezzi d'opera

Alle "macchine operatrici" o mezzi d'opera, con o senza carico, ove non espressamente negato nel testo della presente ordinanza, è consentito il transito, nelle aree oggetto della stessa, alle seguenti condizioni:

4. il transito non deve comportare la chiusura al traffico di alcuna strada;
5. il percorso dovrà seguire la via più breve rispettando il senso di percorrenza;
6. la velocità dovrà essere notevolmente ridotta ed adeguata alle sue caratteristiche con particolare riferimento al campo visivo del conducente ed agli spazi di frenata;
7. qualora le condizioni atmosferiche od il particolare tracciato del trasferimento lo consiglino, un moviere, dotato di bandiera o segnalatori luminosi in orario notturno, dovrà precedere il mezzo o il convoglio.

ARTICOLO 12 – Sanzioni

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza; i contravventori, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, in via amministrativa ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dall'ordinanza

dell'Autorità di Sistema Portuale che disciplina le proprie funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa.

Nel caso che, in violazione ai contenuti della presente ordinanza, la sosta prolungata o l'abbandono dei veicoli, possa configurarsi come occupazione abusiva del suolo demaniale, i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione ed i mezzi/veicoli in genere, così come definiti nel precedente art. 2 della presente ordinanza, rimossi.

ARTICOLO 13 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore con effetto immediato.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa riferimento al D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio

ALLEGATI:

Allegato 1: planimetria indicativa con descritti, tra gli altri, i varchi, le strade e le aree di sosta delle "aree comuni" del Porto di Chioggia sez. di Val da Rio.

Modulo 1: informazioni preliminari all'accesso nelle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico per veicoli fuori sagoma limite o eccedenti la massa limite.

Facsimile accettazione e manleva: accettazione oneri, condizioni e prescrizioni a carico del richiedente e manleva responsabilità ed obblighi a carico dell'AdSP.